

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1716 DEL 20/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL C.C.I.A. DEL 6 AGOSTO 2024 CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIRIGENZA AREA FUNZIONI LOCALI IN MATERIA DI "SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO ED APPROVAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI SCIOPERO AI SENSI DELLA L. N. 146/1990".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1782/24

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane", nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in data 02/07/2024 ha avuto luogo l'incontro tra i componenti di delegazione trattante di parte pubblica dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e la delegazione trattante di parte sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Area Funzioni Locali, nel corso del quale è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale in materia di:
 - Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. n. 146/1990;
- in data 24/07/2024, con nota prot. nr. 67761/24, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del CCNL 17/12/2020, sostituito dall'art. 8, comma 7, del CCNL 16/07/2024, e dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Aziendale è stata inviata, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria, al Collegio Sindacale;
- con parere a verbale n. 7 del 26/07/2024, il Collegio Sindacale ha esaminato il contenuto della citata ipotesi, senza formulare rilievi;
- in data 06/08/2024, le parti hanno provveduto alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale in materia di "*Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. n. 146/1990*".

Considerato che:

- l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009, prevede di inviare mediante procedura telematica l'accordo definitivo all'ARAN e al CNEL, completo delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito dell'Azienda della documentazione relativa alla contrattazione aziendale nonché della relazione illustrativa e tecnico finanziaria.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone pertanto:

- di prendere atto del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale in materia di "*Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. n. 146/1990*", sottoscritto in via definitiva in data 06/08/2024, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto della relazione illustrativa, della relazione tecnico finanziaria allegate al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;
- di prendere altresì atto del parere rilasciato dal Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento e ritenuto di prenderne atto;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza,





DELIBERA

1. di prendere atto del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale in materia di *“Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. n. 146/1990”*, sottoscritto in via definitiva in data 06/08/2024 con le OO.SS. della Dirigenza Area Funzioni Locali, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria allegate al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di prendere altresì atto del parere del Collegio Sindacale a verbale n. 7 del 26/07/2024;
4. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Umane:
 - di inoltrare il presente provvedimento alla delegazione di categoria composta dai rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Area Funzioni Locali;
 - di darvi attuazione e di procedere alla sua pubblicazione sul sito aziendale;
 - di provvedere all'invio telematico di cui agli artt. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, modificato dal D.Lgs. 150/2009 all'ARAN e al CNEL, completo delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.


VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
(Sottoscrizione in via definitiva)

*Art. 66 comma 1 lett. f) del CCNL Area Funzioni Locali 17 dicembre 2020
 sostituito dall'art. 48 co. 1 lett. f) CCNL Area Funzioni Locali 16 luglio 2024*

Il giorno 6 agosto 2024, alle ore 16.30, presso la Direzione Generale, Sala del Collegio Sindacale, piano mezzanino del P.O. di Bassano del Grappa, le Parti sottoscritte, convocate con nota prot. n. 71076 del 02/08/2024, con riferimento al contratto integrativo aziendale in materia di "Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. n. 146/1990", siglato in ipotesi il 02/07/2024, preso atto che, nella seduta del 26/07/2024, il Collegio Sindacale ne ha esaminato il contenuto senza formulare rilievi (verbale n. 7/2024), procedono alla sottoscrizione in via definitiva del seguente accordo.

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	Presenti
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Eddi Frezza	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Sara Baldassin	
Per la delegazione trattante di parte sindacale, i sigg.:	Presenti
Per FEDIRETS	
Per CISL	
Per FP CGIL	
Per UIL FPL	



CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

SERVIZI MINIMI ESSENZIALI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE
ESONERATO DALLO SCIOPERO ED APPROVAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN
CASO DI SCIOPERO AI SENSI DELLA L. N. 146/1990

LE PARTI

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella legge 12.06.1990, n. 146, così come modificata ed integrata dalla Legge 11.04.2000, n. 83 e s.m.i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché delle indicazioni contenute nell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 25.09.2001;

PRESO ATTO inoltre di quanto previsto dall'art. 66 comma 1 lett. f) del CCNL dell'Area Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020, sostituito dall'art. 48, comma 1, lett. f) del CCNL dell'Area Funzioni Locali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024, che include, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale, "l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 25.09.2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa";

CONSIDERATA la necessità di provvedere a regolamentare le procedure di adesione allo sciopero e la previsione del piano dei contingenti minimi;

Le parti convengono con quanto presentato e

APPROVANO QUANTO SEGUE

Capo 1 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E CONTINGENTI DI PERSONALE

1.1 Campo di applicazione e finalità

Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali (dirigenti amministrativi, tecnici e professionali) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (anche in posizione di comando), dipendenti dell'Ulss 7 Pedemontana.

1.2 Servizi pubblici essenziali

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, sono da considerare essenziali anche i seguenti servizi pubblici:

- distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- **Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:**

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

- **Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:**



3



3

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.

1.3 Contingenti di personale

I servizi e i contingenti di personale cui deve essere garantita la presenza in servizio in caso di sciopero sono i seguenti:

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	
STRUTTURA	N. UNITA' GIORNALIERE
UOC GESTIONE RISORSE UMANE	1
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI	1
UOC SISTEMI INFORMATIVI	1

Capo 2 NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI SCIOPERO

2.1 Contingenti di personale

La Direzione amministrativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come definiti al punto 1.3. tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall'effettuazione dello sciopero.

I nominativi sono comunicati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero.

Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione che potrà essere accolta in presenza di un sostituto, salvo situazioni particolari da valutare caso per caso.

Per i contingenti di personale da impiegare, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni, oppure ai contingenti eventualmente occorrenti se le prestazioni venissero erogate anche nei giorni festivi.

Viene riconosciuto il diritto di ogni dipendente di partecipare alle iniziative di sciopero. Pertanto i dipendenti, non già individuati tra il personale esonerato dallo sciopero, non possono essere contattati preventivamente dai responsabili per conoscere le loro eventuali intenzioni di riferimento allo sciopero proclamato.

2.2 Modalità di effettuazione dello sciopero

Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto 1.2, sono tenute a darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla predetta amministrazione.

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di area deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all'Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazione di scioperi

nell'ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
- b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
- c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
- d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome;
- e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

2.3 Forme di comunicazione all'utenza dello sciopero

L'Azienda si impegna a dare comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero sul sito aziendale. Analoga comunicazione viene effettuata anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

Secondo quanto indicato dall'art. 5 della Legge n. 146/90, aggiornata dalla Legge n. 83/2000, l'Azienda ha inoltre il compito di rendere pubblico "tempestivamente" (anche attraverso l'inserimento sul sito internet istituzionale dell'Ente) il numero dei dipendenti che hanno aderito allo sciopero e l'ammontare delle somme

5






trattenute sulle retribuzioni, senza l'indicazione nominativa degli aderenti. Gli stessi dati vanno inviati alla Commissione di Garanzia e, così come richiesto nella circolare n. 17 del 3 agosto 1994 del Ministro della Funzione Pubblica, esclusivamente per gli scioperi nazionali ed interregionali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

2.4 Durata, decorrenza e monitoraggio dell'accordo

I contenuti del presente accordo hanno validità dalla data di pubblicazione della deliberazione di presa d'atto dell'accordo in via definitiva, fino alla stipula del successivo.

Dopo i primi 6 mesi di applicazione del presente accordo la Direzione Aziendale provvederà a monitorare l'applicazione, analizzando eventuali criticità e riferendo alle OO.SS. dei risultati dell'analisi nel primo incontro utile calendarizzato.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la delegazione trattante di parte pubblica, i sigg.:	Presenti
Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte	
Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dott. Eddi Frezza	
Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott.ssa Sara Baldassin	
Per la delegazione trattante di parte sindacale, i sigg.:	Presenti
Per FEDIRETS	 Federico Fozzani
Per CISL	 Massimo Gotsens
Per FP CGIL	 Filippo Riva 11/09/2024
Per UIL FPL	

Relazione Illustrativa

Modulo 1 – Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dei contratti ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge

Data sottoscrizione		2 luglio 2024
Periodo temporale di vigenza		Dalla data di esecutività della deliberazione di presa d'atto dell'accordo in via definitiva e fino alla stipula del successivo accordo salve diverse successive disposizioni legislative e/o del CCNL
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica Direttore Amministrativo dell'U.L.S.S. 7; Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'U.L.S.S. 7; Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell'U.L.S.S. 7. Organizzazioni sindacali Dirigenza Area Funzioni Locali ammesse alla contrattazione CISL FP UIL FPL FP CGIL FEDIRETS – FEDIR SANITÁ FEDIRETS – DIRER Organizzazioni sindacali firmatarie CISL FP FEDIRETS – FEDIR SANITÁ FEDIRETS – DIRER
Soggetti destinatari		Personale Dirigente Area Funzioni Locali in Servizio presso l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
Materie trattate dal contratto integrativo		Servizi minimi essenziali per l'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero ed approvazione delle norme regolamentari in caso di sciopero ai sensi della L. 146/1990.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio Sindacale.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione n. 159 del 29.01.2024 è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - anni 2024-2026 e il Documento delle Direttive 2024. L'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale sezione "Amministrazione trasparente".

	La relazione della performance per l'anno 2022 è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009.
--	---

Modulo 2 – Illustrazione dell'articolato del contratto

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Con l'ipotesi in oggetto, le Parti hanno inteso definire i servizi minimi essenziali e i contingenti di personale della Dirigenza dell'Area Funzioni Locali dell'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, di cui deve essere garantita la presenza in servizio in caso di sciopero, nonché regolamentare le modalità di individuazione del personale esonerato e di effettuazione dello sciopero. L'art. 66 comma 1 lett. f) del CCNL dell'Area Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 17.12.2020 include, infatti, tra le materie oggetto di contrattazione integrativa aziendale, *"l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 25.09.2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa"*.

I contingenti minimi di personale da garantire in occasione degli scioperi in Azienda ULSS7 Pedemontana sono stati individuati in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di sciopero al personale dirigente dell'Area Funzioni Locali e di assicurare al contempo le prestazioni essenziali e d'urgenza, nel rispetto della vigente normativa e del diritto alla salute costituzionalmente tutelato.

Le norme regolamentari e i contingenti minimi di presenza rispettano le disposizioni contenute nella Legge 146 del 12.06.1990, così come modificata e integrata dalla Legge 11.04.2000, n. 83 e s.m.i., in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché le indicazioni contenute nell'Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale del 25.09.2001.

L'accordo è composto da due parti:

- Servizi pubblici essenziali e contingenti di personale;
- Norme regolamentari in caso di sciopero.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Il presente accordo attiene esclusivamente ad istituti di parte normativa, non comporta pertanto l'utilizzo di risorse dei fondi contrattuali.

c) Effetti abrogativi

//

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Non pertinente al presente accordo.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche orizzontali

Non pertinente al presente accordo.

- f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano delle Performance)

Con il presente accordo si intende assicurare che in caso di sciopero sia garantita la continuità dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, nel rispetto dei diritti e dei valori costituzionalmente tutelati.

- g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

//



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Michela Conte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michela Conte".

Relazione Tecnico Finanziaria

Trattandosi di accordo relativo ad istituti di tipologia esclusivamente normativa, che non prevede l'impiego di risorse allocate nei fondi contrattuali, la relazione tecnico-finanziaria non è pertinente ai fini della certificazione da parte del Collegio Sindacale.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Michela Conte
Dott.ssa Michela Conte

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 1716 del 20/09/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Bassano del Grappa, li 21/09/2024

UOC AFFARI GENERALI
